

Contratto tra la ATS SARDEGNA e la Struttura Sanitaria IDROTERME**SARDARA SRL - per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Termale**

Contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza Termale per gli anni
2021/2022/2023;

tra

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale in
Sassari - Via E.Costa 57, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 00935650903,
nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Massimo
Temussi in forza della DGR n. 25/57 del 30/06/2021, di conferma dell'incarico di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e
soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione
dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47, domiciliato per la carica presso la mede-
sima, da una parte

e

la Struttura sanitaria IDROTERME SARDARA SRL (di seguito denominata Struttu-
ra) – Codice Fiscale: 00136660925 Partita IVA: 00136660925, con sede legale in
CAGLIARI Viale S. Avendrace, 129 e sede operativa in SARDARA LOC. S.MARIA
ACQUAS - pec: antichetermesardara@pec.it, nella persona del legale rappresen-
tante PINNA IGNAZIO Codice Fiscale: PNNGNZ62T11B354L dall'altra, hanno con-
venuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli
contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in
capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del

23.12.2020 “Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i termini previsti dai commi 3, 4, 8 e 12 sono prorogati di dodici mesi;

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- che le cure termali sono erogate a carico del S.S.N. negli stabilimenti delle Aziende Termali accreditate ai sensi dell'art. 8 – quater del D.Lgs 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- che le prestazioni termali sono disciplinate dalla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante norme sul riordino del settore termale;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 323/2000 le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs 502/1992;
- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Legge 323/2000 l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- che quindi è necessario tener conto della specificità e particolarità delle prestazioni termali che assumono un ruolo sempre più di rilievo nel panorama sanitario regionale;

- che la DGR n. 72/25 del 19.12.2008 ha recepito i contenuti dei seguenti accordi raggiunti in Conferenza Stato – Regioni ed i relativi allegati a) Intesa sull'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29.04.2004, b) documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 17.06.2004, prodotto dal tavolo tecnico Ministero-Regioni-Federterme; c) Accordo in Conferenza Stato Regioni del 23 settembre 2004; d) Accordo Stato Regioni sottoscritto in data 22 giugno 2006;

- che con deliberazioni della giunta regionale sono stati recepiti gli accordi raggiunti in Conferenza Stato Regioni successivamente agli Accordi sopra menzionati;

- che le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate nell'allegato n. 9, art. 20 del D.P.C.M. 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O);

- che le tariffe delle prestazioni termali sono definite con l'Accordo di cui all'art.4, comma 4, della L.323/2000 e, da ultimo, con l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 -2021 , recepito dalla Conferenza Stato Regioni con Intesa sancita il 17 Ottobre 2019.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento DEFINITIVO - Provvedimento unico n. 15/2021 del 03/09/2021 ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del

d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo, l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la

mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Art. 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia all'ATS.

La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3,

possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario della ATS.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle O.O.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

Le prestazioni erogabili a carico del S.S.N. sono individuate nell'allegato n. 9, art. 20 del D.P.C.M. 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502", che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale.

Le prestazioni di assistenza termale, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Durante il periodo di vigenza del presente contratto la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienicosanitari, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente o con quelle determinate da eventuali future modifiche e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.

La Struttura si impegna, inoltre, ad erogare le prestazioni con continuità e regolarità durante il periodo stagionale di apertura.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni di assistenza

termale.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente, salvo diversa richiesta del paziente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

La Struttura Termale, prima di ammettere l'utente all'effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal MMG o dallo specialista; la Struttura termale è tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'utente.

Nei casi in cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'utente non può essere ammesso ad altro tipo di cura. Nei casi in cui il Direttore Sanitario della Struttura Termale rilevi nella prescrizione/proposta una discrasia tra la patologia e le cure prescritte è tenuto a contattare il medico prescrittore per eventuali rettifiche da parte dello stesso.

Il Direttore Sanitario o altro sanitario incaricato è tenuto ai sensi del presente accordo a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è

prescritta la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza praticabili presso la Struttura che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 8 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno del paziente in osservanza dei criteri e degli standard previsti dalla normativa regionale vigente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 12/01/2017 e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

Articolo 9 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, (File Cure Termali – FILE E - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. L'Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a seguito della verifica del rispetto del debito informativo.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'erogatore, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive stabilite dall'Accordo in Conferenza Stato regioni per il triennio 2016-2018, suscettibili di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti così come definite dalla normativa vigente, e stabilite per tipo di cura, per livello tariffario di appartenenza della Struttura e all'adesione o meno alla "Fondazione per la ricerca scientifica termale".

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto netto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla

conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto per l'assistenza termale è il seguente:

anno 2021 € 883.523,59

anno 2022 € 883.523,59

anno 2023 € 883.523,59

Nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti tipologie di prestazioni.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato.

In coerenza con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 Ottobre 2009 le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori dall'ambito dell'Azienda, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale del contratto.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie indicate in modo da non superare il tetto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE E, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE E deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di medicina generale o dal medico specialista le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.

L'Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE E e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste.

I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei L.E.A.;

- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla diagnosi;

- le modalità di erogazione delle prestazioni con particolare riferimento ai chiarimenti forniti dalla circolare regionale n. 1944 del 26/01/2017 in ordine alle modalità prescrittive.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti. Tale registro può essere tenuto anche su supporto informatico.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate da ATS, sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento:

1. il FILE E relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;

2. il tabulato cartaceo contenente l'elencazione delle singole impegnative con indicazione delle prestazioni

tariffate e dei ticket riscossi;

3. il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;

4. gli originali delle prescrizioni redatte su ricettario SSN o sulla prescrizione/modulistica INAIL, INPS per i relativi assistiti. Ad ogni prescrizione deve essere allegato un documento con data e firma del paziente per 4. ciascuna prestazione erogata dalla struttura.

Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:

a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell' ATS;

b) prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, predeterminate sulla base della normativa in vigore, relative alla classe tariffaria di appartenenza della struttura ed alla adesione o meno alla Fondazione per la ricerca scientifica termale.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato

l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati,

provvederà a quantificare l'importo da congruare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L'ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, l'ATS procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e

delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente

dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Articolo 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal **01/01/2021** fino al **31/12/2023**. È escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Articolo 17 – Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'alt 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Commissario Straordinario ATS

Rapp.te legale Struttura accreditata

Dott. Massimo Temussi

PINNA IGNAZIO

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Prestazioni di assistenza termale anni 2021/2023

DENOMINAZIONE STRUTTURA	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
Antiche Terme di Sardara	prestazioni di assistenza termale	€ 883.523,59	€ 883.523,59	€ 883.523,59
Totale struttura		€ 883.523,59	€ 883.523,59	€ 883.523,59

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascuna prestazione, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	IDROTERME SARDARA SRL
SEDE LEGALE	VIALE SANT'AVENDRACE 129 - 09122 CAGLIARI (CA)
SEDE OPERATIVA	LOC. SANTA MARIA AQUAS SN, 09030 SARDARA (SU)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA/MANSIONE INCARICO	* N° ORE SETTIMANALI	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
LOINN57T271428Q	LOI	ANTONELLO	DIRETTORE SANITARIO	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
NDVMNC73A41G207Q	INDAVURU	MONICA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
MNCMRA77E43H856Q	MANCA	MAURA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
MRGDNL86C18H856Y	MARGIANI	DANIELE	ADDETTO DI FANGAIA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
LMBRRT78H62H856D	LAMBRONI	ROBERTA	BAGNINA REPARTO INALAZIONI	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
PTZMRT83L52H856K	PITZALIS	MARTA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
PSCNLT67L50L986T	PUSCEDDU	NICOLETTA	FISIOTERAPISTA	30		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
FLRMCR62C53A359D	FLORIS	MARIA CRISTINA	BAGNINA REPARTO INALAZIONI	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
SDDFNC64T711428X	SEDDA	FRANCESCA SILVIA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
NNSFLV67M58I428V	ONNIS	FULVIA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
CDDMFS64C69I428R	CADDEO	MARIA FAUSTA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
CSLLN68L64B354P	CASULA	LILIANA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
CRRNNA65D65I428R	CORRIAS	ANNA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
FGSMLC71L45H856E	FIGUS	MARIA LUCIA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
CNCPLL78H28G113Z	CONCAS	PIERPAOLO	ADDETTO DI FANGAIA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
LSCNNL72A57H856D	LISCI	ANTONELLA	FISIOTERAPISTA	30		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
PDDMNL75B68E441Q	PODDA	MARINELLA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
PDDTRS75A711428W	PODDA	TERESA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
PNNCRN59S70I428J	PINNA	CHIARINA	BAGNINA REPARTO INALAZIONI	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
SRRSLV76P42H856F	SERRA	SILVIA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
SPDRRT83B59G113K	SPADA	ROBERTA	FANGHINA BAGNINA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
CHRNCL97H14H856U	CHERCHI	NICOLA	ADDETTO DI FANGAIA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
NNSNBL99D28H856R	ONNIS	ANNIBALE	ADDETTO DI FANGAIA	40		AZIENDE TERMALI/FEDERTERME	
MLSNCL73B04H856P	MELIS	NICOLA	ASSISTENTE AI BAGNANTI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
PSNMRN69T70H856K	PISANU	MARINA	ASSISTENTE AI BAGNANTI	24		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
CLLMNC72H62B354T	COLLU	MONICA	ESTETISTA	20		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
LOILRA84D68G113V	LOI	LAURA	ESTETISTA	20		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
RBENDR86E54G113N	ERBI	ANDREA	MASSAGGIATORE ESTETICO	20		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
RAUCLD74R68H856D	ARU	CLAUDIA	CAPORICEVIMENTO	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
RAURFL84L44H856V	ARU	RAFFAELA	ADDETTA DI RICEVIMENTO	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
RROLRA83P63H856J	ORRU	LAURA	ADDETTA DI RICEVIMENTO	30		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
SBASFN74S04E972H	SABA	STEFANO	ADDETTO AL RICEVIMENTO	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
TDDMTN85A52H856O	TIDDIA	MARTINA	ADDETTA AL RICEVIMENTO	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
TVRLMG84S48B354C	TUVERI	ALICE SALLY MAGGIE	ADDETTA AL RICEVIMENTO	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
PNNMR82D63L219H	PINNA	ANNA MARIA	ADDETTA ALLA PROMOZIONE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
TVRMRC69C08I428V	TUVERI	MARCO	PORTIERE NOTTURNO	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
SUANDR81A26H856Y	USAI	ANDREA	PORTIERE NOTTURNO	20		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	
PDDCRL82H69H856P	PODDA	CARLA	IMPIEGATA/COORDINAM. ATTIVITÀ	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO	

MRNSLA67R52B354J	MARIANI	SAULA	IMP. AMM.VA COORD. GRUPPI ANZIANI TERME	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
PNNGNZ62T11B354L	PINNA	IGNAZIO	AMMINISTRATORE			PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
STRRN80P07I428F	STERI	IRENEO	RAGIONIERE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
RGLRND77H25B354G	ARGIOLAS	RAIMONDO	BARMAN	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
DGNP73520L400J	DEGANI	GIUSEPPE	BARMAN	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
VNZCST71B68G273R	AVANZATO	CRISTINA	MAITRE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
BOILL63A46I428F	BOI	LUCILLA	CAMERIERE DI RISTORANTE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
DSNGMB74A22A310E	DE SANTIS	GIOVAMBATTISTA	CAMERIERE DI RISTORANTE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
MNTLL71T69I428M	MONTISCI	LORELLA	CAMERIERE DI RISTORANTE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
SLVMRZ84A06B354J	SALVIA	MAURIZIO	CAMERIERE DI RISTORANTE	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
RSUSRA93M57B354Y	URAS	SARA	CAMERIERE DI RISTORANTE	24		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
MCCR75L08H974X	MOCCI	RICCARDO	CHEF	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
CBNRND76529H856O	CABONI	RAIMONDO ALBERTO	CUOCO CAPO PARTITA	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
PDDMHL68T23A359C	PODDA	MICHELE ANGELO	CUOCO CAPO PARTITA	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
TZRMGS59B52I428G	ATZORI	MARIA GIUSEPPINA	COMMIS DI CUCINA	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
FRAMHL83A61I428I	FRAU	MICHELA	LAVAPIATTI	24		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
NNSSLV90M43H856C	ONNIS	SILVIA	LAVAPIATTI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
TZNMNR82P60H856N	ATZENI	MARINA	CAMERIERA AI PIANI	chiamata		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
BOILSU64L67I428E	BOI	LUISA	CAMERIERA AI PIANI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
CRNDNL71P66G642S	CORONA	DANIELA	CAMERIERA AI PIANI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
CRRMSN61R54I428N	CORRIAS	M.SANDRA	CAMERIERA AI PIANI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
CCCRSN61B06M030Y	CUCCU	ROSSANO	CAMERIERA AI PIANI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
PNIPRZ65L57I428L	PIANO	PATRIZIA	CAMERIERA AI PIANI	40		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
SBANPL59P48I428X	SABIU	ANNA PAOLA	CAMERIERA AI PIANI	chiamata		PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
MLSGRG73D12G207S	MELIS	GIORGIO	CANTANTE	chiamata		PUBBLICI ESERCIZI P. ARTISTICO
CPPVTL68E21H974R	CAPPAL	VITALE	CANTANTE	chiamata		PUBBLICI ESERCIZI P. ARTISTICO
LSALSS82R01B354L	LASIO	ALESSIO	CANTANTE	chiamata		PUBBLICI ESERCIZI P. ARTISTICO

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che